

Conto Corrente di Corrispondenza con Fido Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Società Cooperativa.

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Struttura e funzione economica

Con questa linea di credito la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato, oltre la propria disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito.

Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in ogni caso, deve essere utilizzato dal cliente entro il limite di fido complessivamente accordato dalla banca. Pertanto, la banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal cliente (come bonifici o assegni) che comportino il superamento del limite di fido suddetto e l'eventuale esecuzione di tali operazioni non comporta la concessione di un aumento del credito al cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

La presenza di un saldo debitore superiore al limite dell'affidamento concesso sul conto identifica uno "sconfinamento", che può determinarsi anche solo per "valuta", anche se il saldo contabile risulti a credito. Tale fattispecie configura l'applicazione di interessi debitori calcolati al tasso previsto per utilizzi oltre i limiti del fido concesso, anche per valuta, ed un "Recupero spese per regolamento singoli sconfinamenti/scoperture".

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi).

Sezione III: Condizioni economiche del servizio

Conto Corrente di Corrispondenza con Fido		Cod.3001
Tassi		
Tasso avere annuo nominale fisso (standard)		0,02%
Tasso dare annuo nominale fisso massimo (standard)		11,00%
Tasso dare annuo nominale fisso minimo		8,00%
Dare per utilizzo fuori fido	(Top Ratecc)	12%
Spese e Commissioni		
Commissione omnicomprensiva sul fido (FON cfr.note) annuale		
		1,0%
Spese fisse standard <i>trimestrali</i>		
		€ 37,00
Costo per operazione (singola riga di estratto conto)		
		€ 1,40
Imposta di bollo su estratto conto su base annua <i>(nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amm.ne Finanziaria)</i>		
	- Imposta annuale per persone fisiche	€ 34,20
	- Imposta annuale per altri soggetti	€ 73,80
Per duplicato estratto conto		
		€ 10,00
Per assegno impagato check truncation		
		€ 5,00
Per esito elettronico assegni		
		€ 20,00
Per trattamento ritardati pagamenti		
		€ 20,00
Per cambio assegno allo sportello	(% dell'importo) minimo/massimo	0,25% € 0 / 100
Commissione su ass.insoluto/protestato (oltre spese reclamate)		
	minimo	0,50% € 20,00
	massimo	€ 30,00
Costituzione deposito vincolato per mancato pagamento assegno		
		€ 20,00
Per ogni lettera di sollecito inviata		
		€ 10,00
Lettera di preavviso di revoca - CAI		
		€ 7,50
Spese per estinzione conto		
		Zero
Spese per ciascun assegno ¹		
	▪ <u>con</u> clausola "Non Trasferibile"	<i>gratuito</i>
	▪ <u>senza</u> clausola "Non Trasferibile" (= assegno libero)	€ 1,50
Giorni (1) su (Valuta/Disponibilità)		
Versamenti:		
- Contanti		stesso giorno
- Assegni Banca D'Italia		lav 1/stesso
- Assegni bancari interni emessi su Sede		stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti stessa Filiale		stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti altre Filiali		lav 2/ stesso
- Assegni circolari		lav 1/ stesso
- Assegni bancari di c/c su piazza		lav 2/lav 5
- Assegni bancari di c/c fuori piazza		lav 3/lav 5
- Assegni Postali		lav 2/cal 7
Prelevamenti:		

¹ ASSEGNI

Ai sensi del D.Lgs n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. n° 112 del 25/06/2008) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 12.500 euro, devono recare l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, dal 25/06/2008, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 290, S.O. n° 268 del 14 dicembre 2007 e Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 147, S.O. n° 152 del 25 giugno 2008).

- Contanti		stesso giorno
- Con assegno		data emiss.
Altre Condizioni		
Periodicità capitalizzazione dare/avere		Trimestrale
Riferimento calcolo interessi		Anno civile
Modalità di calcolo degli interessi		
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell'anno civile (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.500}$	
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell'anno civile, per anno bisestile (366 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.600}$	
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente		Legge vig.
Spese vive recuperate nella misura effettivamente sostenuta		
Invio documenti per trasparenza – recupero spese postali		€ 1,00
Spese di istruttoria:	sull'erogato	1,00%
	minimo	€ 100,00
	massimo	€ 1.000,00
Spese di revisione:	sull'erogato	0,50%
	minimo	€ 60,00
	massimo	€ 500,00
Spese per rinuncia dopo delibera		€ 100,00
Non stornabilità assegni – salvo cause di forza maggiore		Lav. 13
Recupero spese assicurative per anno		€ 8,00

(1) Lav = giorni lavorativi ; Cal = giorni fissi di calendario

Tasso effettivo globale medio (TEGM) ex art. 116 D. Lgs. 385/93, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 L. 108/96 (L. usura), categoria di operazione "Aperture di credito in c/c": per i valori e per il periodo di applicazione si rinvia all'Avviso affisso trimestralmente presso la sede e le dipendenze.

Note:

- La ritenuta fiscale sugli interessi avere e' attualmente pari al 27%.
- Commissione onnicomprensiva sul fido:

Descrizione	Formula
Importo spesa FON	$\frac{\text{Fido medio} \times \text{FON} (\%) \times \text{gg periodo liquidazione}}{36.500}$
Dove il Fido medio corrisponde a:	$\frac{\text{Importo fidi} \times \text{gg presenza fidi}}{\text{gg periodo liquidazione}}$

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela -

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Identificazione della clientela - All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

Deposito di firme autorizzate e Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc...

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione -

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le

quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'*Ufficio Reclami* della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) **Ombudsman – Giurì bancario**, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) **Conciliazione**, che *consiste in una procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo.* La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Contratto a tempo indeterminato – La banca ha facoltà, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, di porre fine in qualsiasi momento, previo preavviso di cinque giorni, all'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla; in presenza di giusta causa o giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Il cliente può interrompere il rapporto con le stesse modalità. Dal momento dello scioglimento del contratto o della riduzione del credito concesso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto.

Contratto a tempo determinato – Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un'espressa richiesta della banca. Quest'ultima può porre fine al contratto, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, per il cui pagamento al cliente viene concesso, in tal caso, un preavviso di cinque giorni.

Ulteriori conseguenze della cessazione del contratto – La comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno -

Il Cliente è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad utilizzare l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca.

Il Cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni (art.124 R.D. 21 dicembre 1933 n.1736 modificato dall'art. 37 D.Lgs 30/12/1999 n.507).

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che potesse derivare dall'inadempimento di tale obbligo. In caso di perdita o sottrazione dei moduli suddetti deve darne immediata comunicazione scritta allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto, al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei suddetti moduli.

In caso di recesso della convenzione di assegno o di revoca della stessa e, comunque, con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, sarà data la priorità a detti addebiti. Qualora, in conseguenza di ciò, le disponibilità in conto divenissero insufficienti, la Banca potrà non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento ed ancorché di questi ultimi la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Divieto di apposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, potrà rifiutare l'esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Addebito in conto di assegni o cambiali - "Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria."

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID) - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBa e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Decorsi tali termini l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati.

I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute ai documenti e similari. La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed altri titoli e diritti - L'importo degli assegni bancari e circolari, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Approvazione dell'estratto conto –

L'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza trimestrale salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile.

Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti.

Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l'apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. La chiusura del conto comporta il blocco immediato delle carte di credito e debito allo stesso collegate, fermo restando le ragioni della Banca per gli utilizzi non ancora regolati. La effettiva chiusura del rapporto avverrà entro i 10 gg. lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di recesso.

Legenda

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Commissione di massimo scoperto: Commissione calcolata sulla punta massima del saldo debitore nel lasso di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Spese per chiusura periodica (liquidazione): Spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.

Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo per valuta: Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere elencate in ordine di data valuta. La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta.

Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzabile.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto

Giustificato motivo: non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di "comprovabile effetto sul rapporto bancario" (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione